

Delibera n° 1338

Estratto del processo verbale della seduta del
16 settembre 2022

oggetto:

RECEPIMENTO DELL'ACCORDO STATO-REGIONI CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL'ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO E DISCIPLINA DELLA RELATIVA FORMAZIONE. REPERTORIO ATTI N. 199/CSR.

Massimiliano FEDRIGA	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Riccardo RICCARDI	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio Emidio BINI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sebastiano CALLARI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Tiziana GIBELLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Graziano PIZZIMENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Pierpaolo ROBERTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Alessia ROSOLEN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Fabio SCOCCIMARRO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Stefano ZANNIER	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Barbara ZILLI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 1 febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, che all’art.1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nell’individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

Visto l’“Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che sostituisce l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all’art.1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018”, sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre 2021 (Rep. Atti n. 199/CSR), di seguito “Accordo”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2022 “Individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico” recante il recepimento dell’Accordo pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2022;

Rilevato che risulta necessario aggiornare, in recepimento del citato nuovo Accordo, la disciplina concernente il profilo professionale dell’ASO e della relativa formazione e procedere all’adozione di una nuova deliberazione in sostituzione della propria precedente n. 975 del 13 giugno 2019 “Recepimento dell’Accordo Stato-Regioni concernente l’individuazione del profilo professionale dell’Assistente di studio odontoiatrico e disciplina della relativa formazione” e delle successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” e, in particolare, l’articolo 14 sulla formazione permanente;

Visto il “Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”, approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres. del 22 giugno 2017;

Visto il “Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche”, approvato D.P.Reg. n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche e integrazioni;

Evidenziato che l’Accordo rimanda alle Regioni la programmazione dei corsi di formazione nonché la definizione dei seguenti aspetti:

- a. l’individuazione degli enti autorizzati alla realizzazione dei corsi di formazione (articolo 2, comma 1);
- b. i criteri per l’affidamento della docenza (articolo 8, comma 3);
- c. i requisiti del supervisore del tirocinio (tutor aziendale) (articolo 9, comma 2);
- d. la definizione della composizione della commissione d’esame (articolo 10, comma 3);
- e. l’individuazione e la valutazione di crediti formativi, che consentono di ridurre in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione di assistente di studio odontoiatrico (articolo 13, commi 1 e 2);

Preso atto che l’Accordo definisce all’articolo 5 ed agli Allegati 1 e 2 gli standard professionali, articolati in termini di attività e di competenze, i quali costituiscono elementi minimi comuni di riferimento nazionali per la progettazione dei corsi di formazione;

Ritenuto pertanto di adottare lo standard professionale di cui all’articolo 5, così come declinato dagli Allegati 1 e 2 dell’Accordo secondo il profilo di Assistente di studio odontoiatrico presente nel Repertorio delle Qualificazioni regionali, da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1230 del 26 agosto 2022 adottando parimenti il modello descrittivo per la definizione dei qualificatori professionali regionali (QPR) e delle relative schede delle situazioni tipo (SST);

Vista la deliberazione n. 1165 del 23 luglio 2021 avente ad oggetto “Il sistema regionale delle competenze- Linee guida regionali per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze”;

Preso atto che l'Accordo prevede all'articolo 13, comma 1, la possibilità di riconoscimento delle competenze acquisite attraverso il servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze di cui al DLgs 16 gennaio 2013, n. 13 e al decreto ministeriale 30 giugno 2015;

Ritenuto pertanto di:

- prevedere il servizio di validazione di eventuali competenze acquisite conformemente alla deliberazione di Giunta regionale n. 1165 del 23 luglio 2021 al fine del riconoscimento da parte dell'ente formativo, di eventuali crediti che consentono di ridurre in tutto o in parte la durata del percorso formativo per il profilo di Assistente di studio odontoiatrico;
- agevolare il più possibile l'utenza di riferimento dei corsi di formazione, prevedendo che le fasi di cui alle Linee Guida, di "Accesso al Servizio" e di "Identificazione delle competenze" siano svolte dai medesimi soggetti titolati alla realizzazione delle fasi di "Valutazione delle competenze" e di "Attestazione";

Ravvisata l'esigenza, al fine di assicurare l'uniformità delle attività formative, di articolare i Qualificatori Professionali Regionali (QPR) in competenze di base e professionalizzanti ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo e di individuare i criteri per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 2, comma 4 dell'Accordo medesimo;

Precisato che per l'organizzazione delle prove finali si applicano gli articoli 16 e 38 della legge regionale n. 27/2017 e l'articolo 10, comma 5, del regolamento approvato con D.P.Reg. n. 140/Pres del 22 giugno 2017;

Atteso che sono stati consultati i rappresentanti delle Commissioni Albo Odontoiatri e il referente regionale del Progetto regionale di odontoiatria sociale dell'Università degli Studi di Trieste e che le disposizioni di recepimento dell'Accordo sono state presentate al Tavolo regionale di concertazione nella seduta del 06/09/2022;

Vista la legge regionale n. 7/2000;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 277 del 27 agosto 2004;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia di concerto con l'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all'unanimità

delibera

1. E' recepito l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni in data 7 ottobre 2021, Rep. Atti n 199/CSR recante "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018", di cui al DPCM 9 marzo 2022, di seguito Accordo, Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione.
2. Le attività formative si realizzano nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale a cura degli enti di formazione accreditati e, previa autorizzazione da parte della Direzione competente in materia di salute, dalle Aziende sanitarie regionali secondo quanto previsto dall'allegato 2 "Disposizioni attuative per la formazione dell'assistente di studio odontoiatrico (ASO)", parte integrante della presente deliberazione, e per quanto non previsto dall'allegato 2, dall'Accordo.
3. Il Repertorio delle Qualificazioni regionali, da ultimo aggiornato con deliberazione n. 1230 del 26 agosto 2022, prevede il profilo di Assistente di studio odontoiatrico, comprensivo dei Qualificatori Professionali Regionali (QPR) e delle relative schede delle situazioni tipo (SST).
4. Per l'organizzazione delle prove finali si applicano gli articoli 16 e 38 della legge regionale n. 27/2017 e l'articolo 10, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n 140/Pres del 22 giugno 2017. Dopo il

superamento dell'esame finale viene rilasciato un attestato di qualifica secondo il modello allegato 3 dell'Accordo.

5. Le proposte formative sono soggette all'approvazione della struttura regionale competente in materia di formazione.
6. Ai fini del riconoscimento di eventuali crediti che consentono di ridurre in tutto o in parte la durata del percorso formativo per il profilo di Assistente di studio odontoiatrico è previsto, su richiesta dell'interessato, il servizio di validazione di eventuali competenze acquisite conformemente al documento denominato "Il sistema regionale di certificazione delle competenze – Linee guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1165 del 23 luglio 2021.
7. Le fasi relative all'"Accesso al servizio" e all'"Identificazione delle competenze", previste dal documento di cui al punto 6, sono svolte dai medesimi soggetti titolati alla realizzazione delle fasi di "Valutazione delle competenze" e di "Attestazione".
8. Di revocare la deliberazione della Giunta regionale n. 975 del 13 giugno 2019 recante "Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico e disciplina della relativa formazione" e successive modifiche ed integrazioni.
9. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che sostituisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione, successivamente recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018.

Rep. Atti n. 199/CSR del 7 ottobre 2021

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 7 ottobre 2021:

VISTO l'articolo 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 197, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTI i seguenti atti di questa Conferenza:

-l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione del profilo professionale dell'assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 43/2006, e per la disciplina della relativa formazione, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n. 80 del 6 aprile 2018), sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/ CSR);

-l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante "Proroga di dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13 dell'Accordo concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017)", sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR);

-l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome recante "Proroga di ulteriori dodici mesi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

della legge 26.02.2006, n. 43, e per la disciplina della formazione (Rep. Atti n. 209/CSR del 23 novembre 2017), recepito con il Decreto del presidente del consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018 (GU n.80 del 6 aprile 2018)”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR);

VISTA la nota del 17 settembre 2021, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di Accordo in epigrafe, diramato con nota DAR 0016141 del 28 settembre 2021 con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 4 ottobre 2021;

TENUTO CONTO che, in data 4 ottobre 2021, a seguito della riunione tecnica, il Coordinamento della Commissione Salute ha trasmesso l’assenso tecnico al provvedimento;

CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’accordo;

ACQUISITO, quindi, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” che, all’art. 1, comma 2, conferma la competenza delle Regioni nella individuazione e formazione dei profili di operatore di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico- sanitarie e della prevenzione, previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001;

CONSIDERATO che le Regioni nonché le associazioni degli Odontoiatri e le associazioni degli Assistenti di studio odontoiatrico hanno fatto pervenire al Ministero della salute, a seguito di specifici incontri, diverse proposte di revisione del citato Accordo del 23 novembre 2017, a causa di talune problematiche riscontrate nell’applicazione di alcune disposizioni;

CONSIDERATO che le proposte di modifica formulate dalle Regioni e dalle associazioni degli odontoiatri e di categoria incidevano in modo sostanziale sui contenuti dell’Accordo siglato il 23 novembre 2017 e che pertanto si rendeva necessario intervenire con un nuovo Accordo che sostituisse integralmente il citato Accordo del 23 novembre 2017;

TENUTO CONTO che, nelle more dell’adozione del nuovo Accordo, che avrebbe richiesto tempi lunghi, con il suindicato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR) sono state prorogate di dodici mesi le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, commi 1 e 2, del richiamato Accordo del 23 novembre 2017 e con successivo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR) sono state nuovamente prorogate di ulteriori dodici mesi le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del medesimo Accordo del 23 novembre 2017;

TENUTO CONTO che nel corso dei diversi incontri svoltisi presso il Ministero della salute con le Regioni, le organizzazioni datoriali e le associazioni di categoria, sono state approfondite le difficoltà applicative del citato Accordo del 23 novembre 2017 dal cui esame è emersa la necessità di apportare modifiche sostanziali al predetto Accordo;

ATTESO che al fine di rendere agevole l'applicazione delle modifiche è apparso utile, piuttosto che intervenire su singole parti dell'Accordo del 23 novembre 2017, predisporre il testo di un nuovo Accordo in sostituzione del precedente, che contenesse sia le parti non modificate sia quelle emendate, così da avere un testo unico concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico;

RITENUTO quindi di procedere ad un nuovo Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che sostituisse integralmente l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017, recante individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione (Rep. Atti n. 209/CSR), al fine di disporre di un unico testo, di pronta utilità, per la disciplina del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico;

SI CONVIENE

Art.1

(Individuazione della figura e del profilo)

1. E' individuato l'operatore di interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, e s.m.i., denominato «Assistente di Studio odontoiatrico» (ASO).
2. L'Assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dai successivi artt. 11 e 12 del presente Accordo, che svolge attività finalizzate all'assistenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell'ambiente e dello strumentario, all'accogliimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, così come specificato nell'allegato 1 del presente Accordo. E' fatto assoluto divieto all'Assistente di Studio odontoiatrico di intervenire direttamente sul paziente anche in presenza dell'odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

3. Gli standard professionali in termini di attività e competenze dell'Assistente di studio odontoiatrico sono definiti secondo quanto indicato dal successivo articolo 5 e costituiscono elementi minimi comuni di riferimento nazionale per la definizione della formazione di cui al successivo articolo 2.

Art. 2

(La formazione)

1. La formazione dell'Assistente di studio odontoiatrico è di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, procedono alla programmazione dei corsi di formazione e autorizzano le aziende del servizio sanitario regionale e/o gli enti di formazione accreditati per la realizzazione degli stessi, valorizzando le precedenti esperienze istituzionali e associative già esistenti.
2. E' consentito l'utilizzo della Formazione a distanza FAD nella misura massima del 30 % delle lezioni frontali, salvo situazioni emergenziali sanitarie che possono richiedere una maggiore percentuale, conformemente a quanto stabilito nelle "Linee Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome", approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 25 luglio 2019".
3. Coloro che conseguono l'attestato di qualifica/certificazione ai sensi dell'art. 10 e 12 e i lavoratori esentati di cui all'art. 11, sono obbligati a frequentare degli eventi formativi di aggiornamento della durata di almeno 10 ore all'anno.
4. L'obbligo di aggiornamento annuale decorre dall'anno successivo a quello della data di acquisizione della qualifica/certificazione e deve essere concluso entro l'anno medesimo.
5. Nei casi di cui all'art. 11, la prima annualità di aggiornamento deve concludersi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.
6. Fermo restando che la durata della formazione non può essere superiore a dodici mesi, la qualifica di assistente di studio odontoiatrico potrà essere acquisita anche tramite l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81.

Art. 3

(Contesto operativo)

1.L'Assistente di studio odontoiatrico svolge la propria attività negli studi odontoiatrici e nelle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 4

(Contesto relazionale)

1. L'Assistente di studio odontoiatrico opera in regime di dipendenza e svolge la propria attività in collaborazione con l'equipe odontoiatrica, secondo linee organizzativo-operative definite, attenendosi alle disposizioni dei professionisti sanitari.

Art. 5

(Attività e competenze)

1. Le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono espressione delle competenze acquisite nell'ambito del percorso formativo e afferiscono ai seguenti settori:

- a) tecnico clinico;
- b) ambientale e strumentale;
- c) relazionale;
- d) segretariale e amministrativo.

2. Il processo di lavoro e le attività dell'Assistente di studio odontoiatrico sono illustrati nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente Accordo.

3. Il processo di lavoro e le attività di cui al precedente comma 2 sono declinate in competenze, abilità e conoscenze/materie di insegnamento, contenute nell'allegato 2 che fa parte integrante del presente Accordo.

Art. 6

(Requisiti di accesso)

1. Il requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico è costituito dal possesso della certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione.

2. Chi ha conseguito una formazione scolastica all'estero deve presentare la dichiarazione di valore o un documento equipollente/ corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.

3. I cittadini stranieri che non hanno conseguito un titolo di studio in Italia, devono dimostrare di possedere una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta la partecipazione attiva al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata tramite un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 7

(Organizzazione didattica)

1. Il corso di formazione per Assistente di studio odontoiatrico ha una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 di tirocinio. Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi.
2. Il corso è strutturato in due moduli:
 - a) modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
 - b) modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di tirocinio.

Art. 8

(Aree disciplinari e docenza)

1. I moduli di cui all'art. 7, comma 2, sono articolati nelle seguenti aree disciplinari:
 - a) area socio-culturale, legislativa e organizzativa;
 - b) area igienico-sanitaria;
 - c) area tecnico-operativa;
 - d) area relazionale;
2. Le materie di insegnamento sono indicate nell'allegato 2 al presente Accordo.
3. I criteri per l'affidamento della docenza sono individuati dalle regioni e province autonome.

Art. 9

(Tirocinio)

1. Il corso comprende un tirocinio guidato presso gli studi odontoiatrici, i servizi e le strutture autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 presso cui opera l'Assistente di studio odontoiatrico.
2. Il tirocinio è svolto con la supervisione di un operatore qualificato ed esperto, i cui requisiti sono definiti dalle Regioni e Province autonome.
3. Nei casi previsti dalle disposizioni transitorie di cui all'articolo 14 comma 1 il tirocinio può essere svolto nel luogo e nell'orario di lavoro ma deve essere comunque tracciato in maniera chiara come ore dedicate alla formazione e distinte da quelle di lavoro.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 10

(Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione)

1. La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10% del monte ore complessivo, il corso si considera interrotto, salvo interventi autorizzati da regioni e P.A. finalizzati al recupero dei contenuti della parte del percorso formativo non seguito.
2. L'esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali di cui all'allegato 2 del presente Accordo, deve essere organizzato e gestito secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
3. La composizione della commissione d'esame è disciplinata dalle regioni e province autonome, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.
4. Al superamento dell'esame consegue il rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione per Assistente di studio odontoiatrico, valido in tutto il territorio nazionale, elaborato nel rispetto del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sulla base del modello di cui all'allegato 3, che forma parte integrante del presente Accordo.

Art. 11

(Esenzione conseguimento dell'attestato di qualifica / certificazione)

1. Sono esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto l'inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e possono documentare un'attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno di trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi dieci anni antecedenti l'entrata in vigore del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Sono, altresì, esentati dall'obbligo di frequenza, di superamento del corso di formazione e conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di cui al presente Accordo coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di Assistente alla poltrona ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell'Assistente di Studio Odontoiatrico nel medesimo arco temporale di cui al precedente comma. Tali requisiti devono essere documentati mediante l'esibizione, in alternativa o congiuntamente di: contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell'Assistente di Studio Odontoiatrico, è necessario presentare anche l'attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi D.L.gs n. 81/08.

3. Il datore presso il quale il lavoratore presta servizio è tenuto ad acquisire dal lavoratore stesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, che non dovrà essere trasmessa ad alcun ente pubblico.

Art. 12

(Esenzione parziale per il conseguimento dell'Attestato di qualifica/certificazione)

1. Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all'Assistente di Studio Odontoiatrico, all'interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2018, che non siano comprovabili dalla documentazione di cui all'art. 11, comma 2, accedono ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche al quale si applicano le disposizioni dell'art.10 e al termine del quale viene sostenuto l'esame finale per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023.

2. Al percorso formativo di cui al precedente comma, che deve far riferimento all'allegato 2, competenze n. 2 e 3, si accede con l'esibizione del contratto di lavoro individuale registrato conformemente ai requisiti di cui al precedente comma.

Art. 13

(Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi)

1. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2015 in materia di individuazione validazione e certificazione delle competenze, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di studio odontoiatrico, in ragione delle competenze comunque acquisite dal richiedente.

2. Resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Art. 14

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Restano ferme le disposizioni transitorie già previste dall'art. 13 dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR), come prorogate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 7 maggio 2020 (Rep. Atti n. 66/CSR) e dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 17 giugno 2021 (Rep. Atti n. 89/CSR).
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 novembre 2017 (Rep. Atti n. 209/CSR).
3. Il presente accordo è recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute.

Art. 15

(Clausola di invarianza)

1. Con il presente accordo non si dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da
SINISCALCHI ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente da
GELMINI MARIATELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI

Allegato 1

DESCRITTIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE

Denominazione della figura	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO
Professioni NUP/ISTAT correlate	
Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT	
Descrizione sintetica della figura	<p>Attenendosi alle disposizioni dell'Odontoiatra, l'Assistente di studio odontoiatrico è in grado di assistere lo stesso e i professionisti del settore durante le prestazioni proprie dell'odontoiatria, di predisporre l'ambiente e lo strumentario, di relazionarsi con le persone assistite, i collaboratori esterni, i fornitori e di svolgere le attività di segreteria per la gestione dello studio.</p> <p>L'Assistente di studio odontoiatrico non può svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre professioni sanitarie per l'accesso alle quali è richiesto il possesso della laurea.</p>
Processo di lavoro caratterizzante la figura	<ul style="list-style-type: none"> - Accoglienza persona assistita, - Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico, - Assistenza all'odontoiatra, - Trattamento documentazione clinica e amministrativo contabile.

Processo di lavoro	Attività
A) Accoglienza persona assistita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accoglie la persona assistita nello studio. 2. Raccoglie i dati anagrafici e personali al fine di completare il documento contenente l'anamnesi della persona assistita. 3. Assiste la persona prima, durante e dopo i trattamenti. 4. Cura i rapporti con i professionisti e gli altri operatori dello studio. 5. Cura i rapporti con i consulenti e i collaboratori esterni.
B) Allestimento spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanifica e sanitizza i diversi ambienti di lavoro. 2. Prepara l'area dell'intervento clinico, la decontamina, la disinfetta e la riordina. 3. Decontamina, disinfetta, pulisce e sterilizza gli strumenti e le attrezzature.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Esegue il controllo delle scadenze e lo stoccaggio dei farmaci. 5. Esegue il controllo e lo stoccaggio dei materiali dentali, dello strumentario e delle attrezzature. 6. Raccoglie ed esegue lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari differenziati.
C) Assistenza all'odontoiatra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assiste l'odontoiatra nelle attività proprie dell'odontoiatria. 2. Supporta l'odontoiatra nell'organizzazione dei soccorsi per le emergenze. 3. Supporta l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso. 4. Aiuta la persona assistita ad affrontare eventuali disagi durante l'intervento.
D) Trattamento documentazione clinica e amministrativo contabile	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gestisce le procedure amministrative di accoglienza e dimissione della persona assistita. 2. Gestisce le prenotazioni e il calendario degli appuntamenti. 3. Gestisce lo schedario delle persone assistite. 4. Gestisce la documentazione clinica e il materiale radiografico e iconografico delle persone assistite. 5. Gestisce i rapporti con i fornitori, gli agenti di commercio, gli informatori scientifici, i consulenti e i collaboratori esterni. 6. Gestisce il magazzino e la cassa.

Allegato 2

COMPETENZA N. 1: **Interagire con le persone assistite, i membri dell'equipe professionale, i fornitori e i collaboratori esterni**

Abilità minime

Assumere comportamenti volti a trasmettere serenità, sicurezza e a sviluppare un rapporto di fiducia con le persone assistite.

Applicare i protocolli predisposti dall'odontoiatra nel fornire alle persone assistite informazioni utili per affrontare interventi e/o trattamenti.

Adottare misure idonee a ricevere l'assistito in linee di accompagnamento ed assistenza ai trattamenti.

Adottare comportamenti e modalità predefinite dall'odontoiatra finalizzate a creare un ambiente sicuro e accogliente.

Utilizzare modalità comunicative verbali e non verbali adeguate alla condizione della persona assistita.

Adottare comportamenti appropriati con i colleghi, con i membri dell'equipe, con i fornitori e i collaboratori esterni.

Gestire la propria emotività nelle situazioni di particolare impegno e delicatezza.

Trasmettere al personale in formazione, le proprie conoscenze ed esperienze professionali.

Conoscenze/Materie insegnamento

- Elementi di sociologia e psicologia socio-relazionale
- Elementi di etica
- Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction
- Tecniche di negoziazione e problem solving
- Elementi di legislazione socio-sanitaria e del lavoro
- Orientamento al ruolo

COMPETENZA N. 2: Allestire spazi e strumentazioni di trattamento odontoiatrico secondo protocolli e procedure standard

Abilità minime

Applicare metodologie di sanificazione e sanitizzazione nei diversi ambienti di lavoro.

Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e riordino della postazione clinica.

Applicare le tecniche di decontaminazione, disinfezione, pulizia e sterilizzazione dello strumentario chirurgico e delle attrezzature/apparecchiature di lavoro.

Applicare le procedure per la raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti sanitari differenziati.

Allestire i Tray per la conservativa, per l'endodonzia, per la protesi e per la chirurgia orale (parodontale, implantare, estrattiva).

Controllare e conservare lo strumentario, i farmaci, le attrezzature, le apparecchiature e i materiali dentali.

Conoscenze/ Materie insegnamento

- Elementi di merceologia
- Elementi di chimica, biochimica e microbiologia
- Elementi di igiene
- Confort e sicurezza dell'ambiente di lavoro
- Tecniche di pulizia, sanificazione, sanitizzazione, decontaminazione, disinfezione e sterilizzazione.

COMPETENZA N. 3: Assistenza all'odontoiatra.**Abilità minime**

Utilizzare tecniche di assistenza all'odontoiatra durante le prestazioni di igiene orale e profilassi, la seduta operatoria ed assistenza protesica, la seduta operatoria ed assistenza in endodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in ortodonzia, la seduta operatoria ed assistenza in chirurgia odontoiatrica (orale).

Coadiuvare l'odontoiatra nelle manovre di primo soccorso e per l'organizzazione dei soccorsi durante le emergenze.

Sostenere la persona assistita durante la seduta e rilevare le reazioni.

Conoscenze/Materie insegnamento

- Elementi di anatomia e fisiologia dell'apparato stomatognatico,
- Tecniche di allestimento della postazione di lavoro, attrezzature e strumentario,
- Tecniche di assistenza all'odontoiatra nelle attività proprie dell'odontoiatria,
- Apparecchiature per la diagnostica e modalità d'uso,
- Elementi di primo soccorso,
- Cenni di radiologia e di radioprotezione,
- Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori.

COMPETENZA N. 4: Trattamento documentazione clinica e amministrativo-contabile**Abilità minime**

Utilizzare strumenti informativi e pacchetti applicativi per la gestione automatizzata dello studio professionale

Gestire i contatti con fornitori, informatori scientifici, agenti di commercio, consulenti e collaboratori esterni.

Gestire l'agenda degli appuntamenti delle persone assistite, i ritardi e le urgenze.


Gestire gli ordini e il materiale in entrata ed in uscita dal magazzino.

Applicare tecniche di archiviazione, registrazione e aggiornamento di documenti amministrativi, contabili e cartelle cliniche.

Applicare disposizioni e procedure per il trattamento dei dati delle persone assistite

Conoscenze/Materie insegnamento

- Elementi di informatica,
- Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con supporto di tecnologie informatiche e applicativi,
- Elementi di amministrazione e contabilità,
- Elementi di legislazione fiscale e delle assicurazioni,
- Elementi di legislazione socio-sanitaria,
- Trattamento dei dati personali in ambito sanitario, con particolare riguardo al trattamento dei dati sensibili
- Gestione e conservazione documentazione clinica e materiale radiografico,





Ministero della Salute

Stemma della Regione competente per territorio

Regione

Logo Azienda sanitaria / ente di formazione accreditato competente per territorio
ASL / ENTE



Unione Europea

(denominazione completa dell'ente o azienda che rilascia l'attestato)

ATTESTATO DI QUALIFICA

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

di cui all'Accordo tra il Ministro della Salute e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art.1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione, sancito in data

Codice ATECO

Codice CP ISTAT

Autorizzato dalla Regione, con (specificare il tipo di provvedimento di autorizzazione del corso e i relativi estremi)

istituito presso (specificare l'ente, l'istituto, la scuola o il polo formativo presso il quale si è svolto il corso)

di (specificare la città e la provincia della sede del corso),

Conferito a

(Nome e Cognome)

Nata/o a

(luogo, provincia e Stato di nascita)

(data di nascita)

nella sessione d'esame teorico-pratica espletata il giorno (specificare la data di espletamento dell'esame finale)


IL PRESENTE ATTESTATO E' VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il Presidente della Commissione(firma)

Il legale Rappresentante dell'ente o azienda che rilascia l'attestato.....(firma)

Il rappresentante dell'Assessorato regionale alla Sanità(firma)

..... (luogo e data del rilascio)



Disposizioni attuative per la formazione dell'Assistente di studio odontoiatrico (ASO)

Le presenti disposizioni stabiliscono la disciplina per quelle parti che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2022 "Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico" di recepimento dell'Accordo sancito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 ottobre 2021 (Rep. Atti n. 199/CSR) e pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2022 demanda alla competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento ai seguenti articoli del citato DPCM:

- art.2 - La formazione - relativamente al comma 1, Soggetti attuatori;
- art.8 – Aree disciplinari e docenza- relativamente al comma 3, Affidamento della docenza;
- art.9 – Tirocinio – relativamente al comma 2, Supervisore del tirocinio;
- art 10 - Frequenza, esame finale e rilascio dell'attestato di qualifica/certificazione – relativamente al comma 3, composizione della Commissione d'esame;
- art. 13 - Riconoscimento crediti formativi e titoli pregressi, entrambi i commi.

1) Soggetti attuatori

Sono soggetti attuatori dei corsi di formazione per la qualifica di Assistente di studio odontoiatrico (ASO) gli enti di formazione accreditati in Regione Friuli Venezia Giulia e, previa autorizzazione da parte della direzione competente in materia di salute, le Aziende sanitarie regionali.

2) Affidamento della docenza

In riferimento a quanto previsto dall'Accordo agli artt.7 (Organizzazione didattica) e 8, commi 1 e 2 (Aree disciplinari e docenza) ed esplicitato nello schema seguente si prevede quanto segue:

QPR/Competenza Standard formativo	Tipologia di conoscenze/abilità	Monte ore teoria	Monte ore esercitazioni pratiche
QPR-EIS-01/Competenza 1 Standard formativo	base	25 ore	
QPR-EIS-02/Competenza 2 Standard formativo	professionalizzante base	30 ore 10 ore	10 ore 10 ore
QPR-EIS 03/Competenza 3 Standard formativo	professionalizzante base base limitatamente a: Elementi di primo soccorso	90 ore 25 ore 20 ore base	20 ore 10 ore
QPR-EIS 04/Competenza 4 Standard formativo	base	50 ore	
Tirocinio	base professionalizzante		100 ore 300 ore
Esame finale			8 ore

Per quanto riguarda la Competenza 2 (QPR-EIS-02) e la Competenza 3 (QPR-EIS-03) è richiesta la docenza da parte di:

- a) odontoiatri o professionisti abilitati all'esercizio dell'odontoiatria con esperienza professionale minima di tre anni;
- b) laureati nell'ambito delle discipline oggetto di insegnamento con esperienza professionale minima di tre anni o con esperienza didattica di almeno tre anni relativamente all'ambito di competenze oggetto di insegnamento.

Almeno un docente deve rientrare nella tipologia di cui alla lettera a).

Per quanto riguarda la Competenza 1 (QPR-EIS-01) e la Competenza 4 (QPR-EIS-04) è richiesta la docenza da parte di esperti nelle discipline oggetto di insegnamento con esperienza professionale o didattica di almeno tre anni.

3) Supervisore del tirocinio

Il tutor aziendale o il suo eventuale sostituto devono essere un odontoiatra o un professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria. Ad ogni tutor aziendale o sostituto può essere affidato un solo tirocinante nello stesso periodo. Nelle strutture private è possibile ospitare un unico tirocinante. Il tutor aziendale o il suo sostituto deve essere costantemente presente durante il tirocinio.

Il titolare della struttura presso cui si svolge il tirocinio è tenuto a:

- a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi e delle fasi di lavoro;
- b) garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;
- c) designare un tutor che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio e, in caso di sua assenza, un eventuale sostituto;
- d) stipulare la convenzione con il soggetto attuatore e collaborare con lo stesso alla definizione del programma didattico del tirocinio.

Ai fini del monitoraggio del tirocinio si applica lo schema tipo di "Scheda standard per la valutazione del tirocinio" (allegato A).

4) Composizione commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da un rappresentante regionale con funzioni di Presidente, da almeno un odontoiatra o professionista abilitato all'esercizio dell'odontoiatria, designato dalla Commissione Albo Odontoiatri di una delle province della Regione, e da almeno un docente di una materia professionalizzante rientrante nei QPR EIS-02 e/o 03 del corso.

5) Riconoscimento di crediti formativi e di titoli pregressi

Sono considerati titoli equivalenti alla qualifica ASO e consentono l'esonero totale dalla frequenza del percorso formativo nonché dall'esame finale i seguenti:

- a) la qualifica di Assistente Studio odontoiatrico/Assistente alla poltrona, conseguita precedentemente al 21.04.2018, in esito ad un percorso di qualifica di almeno 700 ore, erogato da un ente accreditato e riconosciuto dalla Regione di svolgimento;
- b) la qualifica di Assistente Studio odontoiatrico/Assistente alla poltrona, conseguita precedentemente al 21.04.2018, in esito ad un percorso di qualifica di almeno 700 ore frequentato in un paese estero e dichiarato equipollente/equivalente dagli enti preposti alla procedura di riconoscimento dei titoli, associata ad una buona conoscenza della lingua italiana.

La validazione di eventuali competenze acquisite in contesti formali può essere richiesta nell'ambito del servizio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 1165 del 23 luglio 2021. A seguito del processo di

validazione delle competenze l'ente formativo può riconoscere eventuali crediti che consentono di ridurre in tutto o in parte la durata del percorso formativo.

Potranno inoltre essere valutati con la finalità di un esonero parziale dal percorso di qualifica ASO:

- a) titoli pregressi di formazione professionale riferibili a due o più attività specifiche dell'A.D.A. 19.01.18 (ex A.D.A. 22.186.622), da presentare all'ente di formazione per l'eventuale riconoscimento di crediti formativi;
- b) esperienza lavorativa di almeno 24 mesi, svolta negli ultimi 10 anni, alla data del 21 aprile 2018, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2018, anche in apprendistato, come Assistente studio odontoiatrico/Assistente alla poltrona o con un contratto di lavoro di settore, provata da almeno uno dei seguenti documenti: contratto di lavoro, cedolini paga, estratto conto contributivo INPS, posizione assicurativa INAIL, C2 storico rilasciato dal CPI di residenza. È obbligatoria l'attestazione di frequenza di un corso di formazione specifica sulla sicurezza di 16 ore riferito al codice Ateco 86.23.00, conseguita negli ultimi 10 anni. La riduzione tenendo a riferimento i QPR di cui al paragrafo 2 prevede il riconoscimento delle 400 ore di tirocinio. Il percorso da frequentare risulterà complessivamente di 300 ore di teoria ed esercitazioni pratiche;
- c) un tirocinio o una "work experience" della durata minima di due mesi, come Assistente alla poltrona/ASO, effettuato negli ultimi dieci anni alla data del 21 aprile 2018, data di entrata in vigore del DPCM del 9 febbraio 2018, certificato da un attestato di frequenza in esito ad un percorso formativo erogato da un ente accreditato in Regione Friuli Venezia Giulia, beneficia di un credito di 200 ore sul monte ore del tirocinio.

6) Aggiornamento professionale

L'aggiornamento professionale di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, è effettuato autonomamente dalla persona interessata, con la frequenza di corsi necessari all'aggiornamento professionale che, nel caso si svolgano sul territorio regionale, abbiano acquisito il parere positivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia competente per territorio, sentita la Commissione Albo Odontoiatri (CAO).

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE